

PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE: DEPOTENZIATA MA APERTA LA STRADA

Con 214 voti favorevoli, 8 astenuti e **nessun contrario**, la Camera ha approvato la proposta di legge contenente **disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive**.

Anche il Pd ha espresso voto favorevole. La proposta porta anche il nome del deputato Pd Mauro Berruto, tra i sottoscrittori.

L'obiettivo è quello di introdurre il tema, fino ad oggi sconosciuto nel nostro Paese, della partecipazione popolare nelle società sportive, ossia vuole **agevolare la partecipazione popolare**, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive, da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di **coesione e aggregazione sociale**.

Un'occasione anche per la formazione e la **diffusione di una maggiore cultura sportiva**.

Una proposta che **nasce anche grazie alla sollecitazione e al lavoro di alcune associazioni di tifosi**, i quali hanno messo da parte le bandiere del tifo e si sono dati un **nome comune, NOIF**, acronimo che sta per "Nelle Origini Il Futuro". NOIF è un consorzio di associazioni di tifosi di calcio del Torino, della Roma, del Milan, del Parma, del Modena, del Cosenza, dell'Alessandria, e del Montespaccato, quest'ultima prima e unica società calcistica romana che la partecipazione popolare già la pratica, che insegna calcio e legalità, che utilizza impianti rigenerati dai beni confiscati alle mafie, il cui primo atleta onorario è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La speranza, ovviamente, è che **quest'idea della partecipazione popolare possa andare oltre il calcio**, ed estendersi anche alle realtà sportive legate al basket, alla pallavolo e a tutte le altre discipline.

Restano, però, alcuni dubbi e alcune critiche alla maggioranza di centrodestra per aver **in parte depotenziato** il testo originario, nel quale **erano previste condizioni più favorevoli** per incentivare l'azionariato popolare.

Purtroppo non sarà questo provvedimento, **già di per sé simbolico all'inizio ma reso omeopatico dall'intervento del governo**, a risolvere i molti problemi che affliggono il mondo del calcio.

La partecipazione popolare nel calcio non è un'utopia ma la normalità in Argentina, in Spagna, in Germania. **L'Italia è ancora molto distante** da questi modelli.

Durante la dichiarazione di voto, Mauro Berruto ha sottolineato che: **“purtroppo il governo ha stralciato passaggi che erano fondamentali per dare forza a questa proposta: dagli incentivi fiscali, all’incentivo forse più grande, ossia la possibilità di ristrutturare e gestire impianti sportivi. Resta fortunatamente nel testo l’indicazione al reinvestimento di una percentuale di utili nei settori giovanili. (...) Se il calcio è un fatto sociale totale, come dice Bruno Barba, antropologo e grande studioso di calcio, parafrasando Marcel Mauss, e se il calcio è dei tifosi, questo provvedimento che ho definito omeopatico serve giusto ad aprire una strada. Nel testo, infatti, si parla della possibilità di introdurre nelle società sportive una quota dell’1 per cento di partecipazione popolare; non il 100 per cento, non il 50 più 1, come avviene in altri Paesi, ma un 1 per cento, che però vogliamo considerare una specie di cellula sana, che faccia il suo lavoro in un organismo un po’ malato e si possa riprodurre in futuro”**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge di iniziativa parlamentare “Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive” [AC 836](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnata alla VII Commissione Cultura.

SINTESI DELL’ARTICOLATO

FINALITÀ E PRINCIPI (ART. 1)

Nello specifico, ai sensi del **comma 1**, in coerenza con i valori tutelati dagli articoli 2, 3, secondo comma, 33, ultimo comma e 41 della Costituzione, la presente proposta di legge prevede **misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione**, diretta o indiretta, per il tramite dell’ente di **partecipazione popolare sportiva** di cui al successivo articolo 3, **al capitale sociale delle società sportive** di cui all’articolo 2, da parte dei sostenitori delle stesse, **quale forma di coesione e aggregazione sociale**, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità.

Ai sensi del **comma 2** del medesimo articolo 1, **le forme di partecipazione popolare** alla titolarità di azioni e quote delle società sportive nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva, **sono utilizzabili anche dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici**.

Il comma 3 prevede che, ai fini della presente proposta di legge, per **società sportive si intendono** le società aventi quale **oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico**. Per attività sportiva agonistica o sport agonistico si intende l’attività praticata per il raggiungimento, attraverso la partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni sportive, di risultati omologati dall’organismo sportivo competente in forza della normativa nazionale e o internazionale, al fine di stilare classifiche e graduatorie.

LE FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA TITOLARITÀ DI AZIONI E QUOTE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE (ART. 2)

Il **comma 1** prevede che, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, sono **assoggettate a partecipazione popolare**:

- **le società sportive dilettantistiche nelle quali** ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute;
- **le società sportive professionistiche in cui** l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale.

Ai sensi del **comma 2**, ai fini di cui al comma 1, **lettera a)**, **le società sportive dilettantistiche** sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possenga i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Secondo il **comma 3**, ai fini di cui al comma 1, **lettera b)**, **le società sportive professionistiche** sono a assoggettate a **partecipazione popolare** qualora ricorrano **le seguenti ulteriori condizioni**:

- a. **venga tutelata**, anche tramite idonei patti parasociali, **la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva** all'interno della società sportiva professionistica in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie;
- b. **venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente** del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica qualora possenga una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale.

GLI ENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE SPORTIVA (ART. 3)

Ai sensi del comma 1, **sono enti di partecipazione popolare sportiva** gli enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del successivo comma 4, **e nel cui statuto o atto costitutivo**:

- a. sia previsto che **a ciascun partecipante spetta un solo voto**, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;
- b. siano contenute disposizioni che **garantiscano** all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna **caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza**;

- c. sia prescritto **l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali** e di quelle a esse direttamente connesse, e campagne di sensibilizzazione e di educazione contro la violenza di genere e contro qualsiasi forma di discriminazione; nonché l'obbligo di impiegare quota parte degli utili o avanzi di gestione per la riqualificazione e gestione degli impianti sportivi e per il sostegno delle attività sociali sportive giovanili;
- d. sia previsto il **divieto di distribuzione**, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti.

I REQUISITI PER L'ACCESSO AL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO SPORTIVO (ART. 4)

Nello specifico, il **comma 1** prevede che **le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficiano del diritto di prelazione** di cui all'articolo 5 della presente proposta di legge, qualora concorrano **le seguenti condizioni**:

- a. quanto alle società sportive **professionistiche**, la **distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili**, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle società sportive **dilettantistiche**, il pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021;
- b. **il reinvestimento, pari ad almeno il 25 per cento degli utili** di ciascun esercizio, **nel potenziamento del settore giovanile**, maschile e femminile, della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, e pari almeno al 25 per cento nella realizzazione e nel potenziamento di attività sportive per i disabili, comprensive di attività integrate con i normodotati, fermo restando l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
- c. **la previsione statutaria**, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui **le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci** e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta. Alle associazioni sportive di cui al periodo precedente è vietata la trasformazione in enti lucrativi e, in caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale. Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.

Ai sensi del comma 2, il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 per un esercizio sociale **comporta l'inapplicabilità** alle società sportive a partecipazione popolare **del diritto di prelazione** di cui all'articolo 5, per il medesimo anno.

Il comma 3, infine, prevede che, **qualora l'ente** di partecipazione popolare sportiva **ometta la comunicazione al Dipartimento per lo sport** della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente **non si applica il diritto di prelazione** previsto dall'articolo 5. Esso si applica alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.

DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO SPORTIVO (ART 5)

In particolare, il comma 1 prevede che, **nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo della società sportiva per intervenuto accertamento dello stato di insolvenza**, o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare di cui all'articolo 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un **diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni**:

- a. l'ente di partecipazione popolare che ne detiene le quote o le azioni sia in possesso dei **requisiti previsti** dalla presente proposta di legge;
- b. la società sportiva a partecipazione popolare abbia **i requisiti** di cui **all'articolo 4**, comma 1, lettere a) e b);
- c. nello statuto della società sportiva a partecipazione popolare sia inserita la **previsione di cui all'articolo 4**, comma 1, lettera c);
- d. la società sportiva a partecipazione popolare **abbia la sede ed eserciti l'attività principale nel medesimo comune** o, ove consentito dai regolamenti federali per le rispettive discipline a squadre e in mancanza di soggetti interessati nel medesimo comune, nella medesima provincia o città metropolitana ovvero, in ulteriore mancanza di soggetti interessati, nella medesima regione in cui la società sportiva che deteneva originariamente il titolo sportivo aveva la propria sede ed esercitava l'attività principale.

LE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ART. 6)

Ai sensi del comma 1, il **Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**:

- a. **vigila sul rispetto dei requisiti** di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- b. nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, **istituisce una sezione con l'elenco**, per singola federazione sportiva nazionale, **delle società sportive** a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;
- c. nell'ambito del **Registro nazionale delle attività sportive** dilettantistiche istituisce una sezione relativa agli **enti di partecipazione popolare sportiva** di cui all'articolo 3. Ai sensi del comma 2, in caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, il

Dipartimento di cui al comma 1 provvede d'ufficio alla cancellazione degli enti di partecipazione popolare sportiva dalla relativa sezione del Registro.

COSTITUZIONE E ISCRIZIONE DEGLI ENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE SPORTIVA (ART. 7)

Nello specifico, il **comma 1** prevede che, al **fine di beneficiare del diritto di prelazione** di cui alla presente proposta di legge, la società sportiva a partecipazione popolare sia **tenuta ad avere al proprio interno un unico ente di partecipazione popolare sportiva titolare di azioni o di quote**.

Ai sensi del **comma 2**, per i **primi diciotto mesi** a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui al successivo articolo 9, comma 2, la **costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro** nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6 sono riservate, nell'ambito delle società sportive di riferimento, **agli enti di partecipazione popolare che dimostrino un'attività di più lunga durata**, tenuto conto della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso.

Secondo il **comma 3**, decorso il termine di cui al comma 2, in assenza di costituzione ed iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, di un ente di partecipazione popolare sportiva, **la costituzione è promossa dall'ente che per primo abbia manifestato la propria disponibilità** al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata massima dell'incarico è di 12 mesi.

Il **comma 4**, infine, prevede che **il controllo** sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva **sia esercitato dal Dipartimento** per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta la tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6.

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA DEGLI ONERI (ART. 8)

Dispone che, **dall'attuazione della proposta di legge in esame, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

DISPOSIZIONI FINALI (ART. 9)

Prevede che la presente proposta di legge **entri in vigore a decorrere dall'anno successivo** a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ai sensi del comma 2, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro l'entrata in vigore della legge, è adottato **il regolamento per la definizione:**

- a. **dei requisiti degli enti** di partecipazione popolare sportiva di cui all'art. 3, che impone all'ente di dotarsi di **una struttura organizzativa** interna inclusiva, partecipativa, democratica e trasparente;

- b. delle **modalità di reinvestimento degli utili** di cui all'art. 4, che impone alle società sportive partecipate che intendano beneficiare del diritto di prelazione di cui all'articolo 5, **il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento** degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate.